

Informazioni e/o chiarimenti di gara

Bando di gara procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

ID Gara C0701S16 – CIG: 69130751F6 – CPV: 79621000-3

Appalto Servizi di Somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione, formazione e valutazione del potenziale.

1. QUESITO (Prot n. 7583 del 06/02/2017 PEC del 06/02/2017)

1.1 In merito a quanto previsto all'art. 13.17 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire", si chiede di confermare la correttezza della seguente modalità di partecipazione da parte di un RTI di tipo "verticale":

RTI VERTICALE		
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' DEL RTI	
	Società X (Capogruppo) che svolgerà i Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale, nella misura del 100%	Società Y (Mandante) che svolgerà i Servizi di formazione e valutazione del potenziale, nella misura del 100%
Insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/16	SI'	SI'
2 Referenze Bancarie	SI'	SI'
Fatturato globale pari o superiore ad € 7.153.470	SI'	SI'
Fatturato specifico per servizio di somministrazione del personale pari o superiore ad € 3.126.835 oltre IVA	SI'	NO
Fatturato specifico per servizio di formazione pari o superiore ad € 449.900 oltre IVA	NO	SI'
RTI VERTICALE		
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' DEL RTI	
Contratto di punta per servizio di somministrazione del personale pari o superiore ad € 1.250.734 oltre IVA	SI'	NO
Contratto di punta per servizio di formazione pari o superiore ad € 179.960 oltre IVA	NO	SI'



Iscrizione CCIAA	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di formazione
Autorizzazione del Ministero del Lavoro allo svolgimento dell'attività di somministrazione	SI'	NO
Iscrizione Albo delle Agenzie per il lavoro	SI'	NO
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di formazione
Dichiarazione di impegno al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio	SI'	SI'
Dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione delle risorse somministrate già presenti	SI'	SI'

1.2 In caso di partecipazione in RTI di tipo "verticale", si chiede conferma che nella griglia di cui a pag. 2 del fac-simile Modello A occorre aggiungere la colonna "Quota percentuale di esecuzione dei servizi/forniture" poiché, in caso di RTI verticale, la quota di esecuzione dei servizi NON può corrispondere con la quota di partecipazione. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare la correttezza della seguente compilazione della griglia di cui a pag. 2 del fac-simile Modello A, in caso di RTI Verticale:

Denominazione e P.IVA	Forma giuridica	Sede Legale	Quota di partecipazione	Quota percentuale di esecuzione dei servizi/forniture
X (Capogruppo)	x	x	87,43 %	100 % dei Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale
Y (Mandante)	x	x	12,57 %	100 % dei Servizi di formazione e valutazione del potenziale

1.3 In merito a quanto richiesto all'art. 13.6.3 ("Modello 2 – comunicazione antimafia autocertificazione della comunicazione antimafia") ed all'art. 13.6.4 ("Modello 3 – informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi") del Disciplinare di gara, si chiede conferma che, trattandosi di documenti da richiedere solo al momento

dell'aggiudicazione / stipula dei contratti d'appalto, tali documenti non debbano essere obbligatoriamente prodotti in fase di partecipazione ma, eventualmente, in caso di aggiudicazione.

- 1.4 In merito a quanto previsto all'art. 17.1.1 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la veridicità e il contenuto del Curriculum vitae del Team di lavoro, incaricato della gestione del rapporto con la società...", si richiede cosa si debba intendere per "dichiarazione di veridicità da allegare a ciascun curriculum". In particolare, si chiede conferma che, le dichiarazioni succitate, devono essere rilasciate esclusivamente dagli stessi candidati poiché attinenti a condizioni oggettive e soggettive di loro esclusiva conoscenza.

CHIARIMENTI

- 1.1 Si precisa che non si forniscono chiarimenti inerenti le differenti modalità di partecipazione a gara. Si conferma quanto espressamente stabilito dal disciplinare di gara e si rimanda alla disciplina vigente in materia.
- 1.2 Si dà risposta affermativa al quesito.
- 1.3 Si dà risposta affermativa al quesito.
- 1.4 Si precisa che per dichiarazione di veridicità si intende una dichiarazione attestante la veridicità delle informazioni inserite all'interno di ciascun Curriculum Vitae. Tale dichiarazione può essere resa o dal Legale Rappresentante per l'intero Team di Lavoro o da ciascun candidato in nome proprio.

2. QUESITO (Prot n. 8021 del 07/02/2017 PEC del 07/02/2017)

2.1 In merito alla procedura di concessione dell'appalto Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale, formazione e valutazione del potenziale (ID Gara C0701S16), sottoponiamo il seguente quesito:
in relazione al requisito inerente all'autorizzazione del Ministero del Lavoro allo svolgimento dell'attività di somministrazione e l'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, è possibile prevedere la costituzione di un raggruppamento verticale in cui il suddetto requisito sia posseduto da un solo concorrente oppure è necessario che lo stesso sia soddisfatto da tutti i concorrenti?

CHIARIMENTI

2.1 Il requisito inerente all'autorizzazione del Ministero del Lavoro allo svolgimento dell'attività di somministrazione e l'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro deve obbligatoriamente essere posseduto dalla società che svolgerà i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale.

3. QUESITO (Prot n. 8173 del 08/02/2017 PEC del 07/02/2017)

3.1 Con riferimento alla gara in oggetto di seguito la richiesta di alcuni chiarimenti:

Nel caso la società partecipante abbia come Socio Unico (100% di Azioni) una Società per Azioni – SPA, chiediamo se la dichiarazione all'art. 80 del Codice Appalti debba essere resa anche dal rappresentante legale della SPA e se può essere resa anche per nome e conto degli altri consiglieri.

- 3.2 Se tale dichiarazione ex art. 80 del Codice Appalti debba essere resa anche per nome conto dei Sindaci effettivi e dei Sindaci Supplenti da parte del Rappresentante legale della Società per Azioni – SPA.
- 3.3 Se e da quali soggetti Società per Azioni – SPA debbano essere rese le dichiarazioni relative al modello Modello 2 – comunicazione antimafia e Modello 3 – informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.
- 3.4 Con riferimento alla compilazione del modello 3 ex art. 85 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, chiediamo conferma che i soggetti di cui al punto 1. 2. 4. 5. 6. 7. dovranno far riferimento ai familiari conviventi e non che questi ultimi debbano sottoscrivere una loro autonoma dichiarazione
- (*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori riportati nella tabella allegata.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7

- 3.5 Pag. 20 del Disciplinare lett. f. “attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso” chiediamo se tale dichiarazione debba essere resa per tale tipologia di gara.
- 3.6 La documentazione (bilanci, certificati, fatture etc..) a dimostrazione di quanto dichiarato per i requisiti di cui ai paragrafi 13.2 – 13.3 – 13.4 deve essere allegata in questa fase di gara o sarà oggetto di richiesta di comprova successivamente.
- 3.7 Chiediamo conferma che cauzione provvisoria in caso di avvalimento è sottoscritta unicamente dal concorrente singolo e non dall'impresa ausiliaria.
- 3.8 A Pag. 3/7 dei Criteri di aggiudicazione viene indicato che: “Ad ogni Curriculum Vitae presentato va allegata una dichiarazione attestante la veridicità e il contenuto dello stesso”. Siamo a chiedere chi deve presentare la dichiarazione di veridicità?
- 3.9 Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 5, la data di riferimento per l'individuazione di candidati con età inferiore ai 27 anni è la data di scadenza del presente bando. Siamo a chiedere se la relazione dovrà avere max 5 pagine si potranno quindi allegare i CV che non saranno quindi conteggiati nel numero di pagine della relazione?

CHIARIMENTI

- 3.1 In tale ipotesi la dichiarazione non deve essere resa ai sensi dell'art.80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- 3.2 Si veda chiarimento 3.1.
- 3.3 Vedasi la tabella allegata al modello 3 (pag.2 e 3) relativa ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex art.85 D. Lgs. 159/2011.
- 3.4 Si da risposta affermativa al quesito.

3.5 Si precisa che il modello A1 è un modello generico. L'ipotesi di cui a pagina 20 lett. f, non è ricompresa nella presente gara.

3.6 La documentazione (bilanci, certificati, fatture etc..) a dimostrazione di quanto dichiarato per i requisiti di cui ai paragrafi 13.2 – 13.3 – 13.4 sarà oggetto di richiesta di comprova in fase di aggiudicazione.

3.7 Si da risposta affermativa al quesito.

3.8 Tale dichiarazione può essere resa o dal Legale Rappresentante per l'intero Team di Lavoro o da ciascun candidato in nome proprio.

3.9 Si conferma che i CV non saranno conteggiati nel numero totali delle pagine della relazione ma saranno considerati come allegati.

4 QUESITO (Prot n. 8830 del 09/02/2017 PEC del 09/02/2017)

4.1 In merito alla procedura in oggetto, si chiede di confermare la correttezza della seguente modalità di partecipazione da parte di un RTI di tipo "misto":

RTI MISTO			
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' DEL RTI		
	Società X (Capogruppo) che svolgerà i Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale, nella misura del 60%	Società Y (Mandante) che svolgerà i Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, reclutamento e selezione del personale, nella misura del 40%	Società Z (Mandante) che svolgerà i Servizi di formazione e valutazione del potenziale, nella misura del 100%
Insussistenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/16	SI'	SI'	SI'
2 Referenze Bancarie	SI'	SI'	SI'
Fatturato globale pari o superiore ad € 7.153.470	SI'	Nella misura almeno pari al 10% fermo restando che l'RTI sarà in possesso, nel suo complesso, del 100% del requisito	Nella misura almeno pari al 10% fermo restando che l'RTI sarà in possesso, nel suo complesso, del 100% del requisito
Fatturato specifico per servizio di somministrazione del personale pari o superiore ad € 3.126.835 oltre IVA	SI'	Nella misura almeno pari al 10% fermo restando che l'RTI sarà in possesso, nel suo complesso, del 100% del requisito	NO
Fatturato specifico per servizio di formazione pari o superiore ad € 449.900 oltre IVA	NO	NO	SI'
Contratto di punta per servizio di somministrazione del personale pari o superiore ad € 1.250.734 oltre IVA	SI'	NO	NO

Contratto di punta per servizio di formazione pari o superiore ad € 179.960 oltre IVA	NO	NO	SI'
Iscrizione CCIAA	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di formazione
Autorizzazione del Ministero del Lavoro allo svolgimento dell'attività di somministrazione	SI'	SI'	NO
Iscrizione Albo delle Agenzie per il lavoro	SI'	SI'	NO
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di somministrazione del personale	SI' per attività inerente il servizio di formazione
Dichiarazione di impegno al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio	SI'	SI'	SI'
Dichiarazione di impegno alla contrattualizzazione delle risorse somministrate già presenti	SI'	SI'	SI'

CHIARIMENTI

4.1 Si veda risposta al chiarimento 1.1.

5 QUESITO (Prot n. 8851 del 09/02/2017 PEC del 09/02/2017)

5.1 Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se per una parte dei "Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa" previsti al punto 13 del disciplinare di gara, è possibile avvalersi di un altro soggetto per il possesso del fatturato specifico - 449.900 EUR al netto di IVA per il servizio di formazione e l'elenco dei principali servizi

- almeno un contratto avente ad oggetto il servizio di formazione (c.d. contratto di punta) di importo non inferiore a 179.960 EUR al netto d'IVA ovvero due contratti la cui somma non sia inferiore a 269.940 EUR.



CHIARIMENTI

5.1 Si da risposta affermativa al quesito ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

6 QUESITO (Prot n. 9273 del 10/02/2017 PEC del 10/02/2016)

- 6.1 In merito a quanto previsto all'art. 16 del Disciplinare di gara (Contenuto della Busta "A - Documentazione Amministrativa"), e precisamente: "le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e di GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta", SI CHIEDE CONFERMA CHE, in caso di RTI costituendo, ogni impresa dovrà produrre e firmare singolarmente le dichiarazioni di propria competenza mentre dovranno essere prodotte e firmate in forma congiunta esclusivamente i documenti di cui ai paragrafi 16.8 (Garanzia provvisoria) e 16.21 (dichiarazione di intenti) del Disciplinare di gara.
- 6.2 In merito a quanto richiesto all'art. 13.6.3 ("Modello 2 – comunicazione antimafia autocertificazione della comunicazione antimafia") ed all'art. 13.6.4 ("Modello 3 – informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi") del Disciplinare di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE, trattandosi di documenti rilasciati dalla prefettura di competenza territoriale, NON devono essere timbrati e resi su carta intestata del concorrente.
- 6.3 Nel caso in cui un concorrente voglia secretare parti dell'offerta presentata, contenenti segreti tecnici e/o commerciali, SI CHIEDE CONFERMA CHE la dichiarazione, indicante le parti da secretare, debba essere inserita all'interno della busta "B - Offerta tecnico - organizzativa".
- 6.4 Si chiede conferma che, per la partecipazione alla procedura in oggetto, non è richiesta la presentazione del PASSoe.

CHIARIMENTI

- 6.1 Si da risposta affermativa al quesito.
- 6.2 Si da risposta affermativa al quesito.
- 6.3 Si da risposta affermativa al quesito.
- 6.4 Come chiarito da Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, alla scrivente Stazione appaltante non si estende il ricorso al PASSOE rientrando la stessa tra i Settori Speciali.

7 QUESITO (Prot n. 9425 del 13/02/2017 PEC del 13/02/2017)

In riferimento alla procedura di cui in oggetto siamo con la presente a chiedere i chiarimenti ai seguenti quesiti:

- 7.1 Al punto 7 della specifica tecnica "Figure professionali richieste per l'espletamento del servizio" è riportato "L'operatore economico, nell'erogazione di tutti i servizi dovrà utilizzare esclusivamente personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato [...]", si chiede se tale indicazione valga anche per i servizi "Formazione" e "Formazione del personale in formazione".

A pag. 4 del Disciplinare di gara l'importo relativo al Servizio di Reclutamento e Selezione è pari a € 41.761,00, mentre nel Modello Computo Metrico alla riga "POS.02" per lo stesso servizio è indicato un importo stimato pari a € 522.010,26. Si chiede quale sia l'importo esatto da tenere in considerazione.

CHIARIMENTI

- 7.1 Per la sola attività di formazione è possibile utilizzare docenti contrattualizzati con forme diverse dal lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- 7.2 Si conferma che l'importo a base d'asta per il Servizio di reclutamento e selezione del personale è quello indicato a pag. 4 del Disciplinare di gara ossia 41.761 Euro. L'importo di 522.010,26 Euro, indicato all'interno del Computo Metrico è quello al quale occorre applicare il moltiplicatore così come indicato all'art.18 pag. 26 del disciplinare di gara. Come specificato del documento GE HR 00204 paragrafo 6 l'importo del servizio di reclutamento di selezione dovrà derivare dalla moltiplicazione tra l'importo di 522.010,26 € a base di gara e il moltiplicatore unico offerto per il servizio di somministrazione decurtato di 1, ne consegue che, essendo il moltiplicatore offribile per il servizio di somministrazione compreso tra un minimo di 1,01 e un massimo di 1,08, se si offre il moltiplicatore massimo l'importo offerto deriva dalla seguente formula: $522.010 \text{ €} * 0,08$ che restituisce un risultato pari a 46.761 che corrisponde all'importo massimo offribile.

8 QUESITO (Prot n. 9424 del 13/02/2017 PEC del 13/02/2017)

- 8.1 In merito a quanto previsto al punto 23) del fac-simile "Modello A1", e precisamente: "che l'impresa è iscritta, pena l'esclusione dalla gara, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui al comma 2 dell'art. 29, del D.L. n. 90/2014, che ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco", SI CHIEDE CONFERMA CHE tale punto non sia pertinente per la procedura in oggetto in quanto le agenzie di somministrazione lavoro NON svolgono un'attività (attività di somministrazione lavoro e di formazione) rientrante tra quelle iscrivibili nell'elenco prefettizio espressamente individuate all'art. 53 della Legge 190/2013 e per le quali è possibile richiedere l'iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list).

CHIARIMENTI

- 8.1 Si precisa che il modello A1 è un modello generico. In relazione al punto 23 pagina 12, il modello prevede che tale punto va dichiarato solo "*nell'ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190,*". Pertanto, tale punto non va compilato o in alternativa va barrato, in quanto il servizio in oggetto, non rientra in una delle attività previste al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

9 QUESITO (Prot n. 9655 del 13/02/2017 PEC del 13/02/2017)

- 9.1 Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se è possibile presentare la polizza fidejussoria con firma digitale in supporto informatico p7m con dichiarazione dei poteri di firma.

CHIARIMENTI

- 9.1 Si da risposta affermativa al quesito.

10 QUESITO (Prot n. 9790 del 14/02/2017 PEC del 14/02/2017)**10.1 Riferimento art. 13.4 disciplinare.**

In ordine al requisito di partecipazione richiesto dall'art. 13.4 dei contratti di punta relativi ai servizi di i) somministrazione e ii) formazione, si chiede conferma che, come previsto dall'art. 13.17, in caso di RTI verticale, dove la mandataria esegue il 100% dell'attività di somministrazione e la mandante il 100% dell'attività di formazione, il contratto di punta relativo al servizio di formazione debba essere posseduto e dimostrato direttamente dalla mandante e non dalla mandataria.

10.2 Riferimento art. 16.6 disciplinare.

La richiesta d'informazione antimafia deve essere effettuata mediante la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto. Pertanto, sarebbe possibile produrre, in fase di partecipazione alla gara, un'autodichiarazione del legale rappresentante riportante i dati di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011 e dei familiari conviventi, e successivamente, in caso di aggiudicazione, fornire le singole dichiarazioni richieste di cui al modello 2 e 3 del disciplinare?

CHIARIMENTI

10.1 Si da risposta affermativa al quesito.

10.2 Si da risposta affermativa al quesito.

11 QUESITO (Prot n. 10202 del 15/02/2017 PEC del 15/02/2017)

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si chiede:

11.1 di confermare che nella dichiarazione di cui al paragrafo 16.14, pag. 23 del Disciplinare di Gara, l'operatore economico dovrà presentare un programma di massima per l'effettuazione del servizio andando già a specificare:

1. gli strumenti e i metodi che verranno usati dal concorrente per il reclutamento delle risorse;
2. numero di collaborati che saranno coinvolti e al tempo massimo intercorrente tra la definizione del job profile da parte di Sogin e la presentazione della short list (5 candidature) sulla singola posizione.

CHIARIMENTI

11.1 Si conferma che la Dichiarazione di impegno del Legale Rappresentante al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio dovrà far riferimento agli strumenti ed ai metodi utilizzati per il reclutamento delle risorse, al numero di collaboratori che saranno coinvolti e al tempo massimo intercorrente (massimo 30 giorni solari) tra la definizione del job profile da parte di Sogin e la presentazione della short list (almeno 5 candidature) sulla singola posizione.

12 QUESITO (Prot n. 10930 del 20/02/2017 PEC del 20/02/2017)

Con riferimento alla documentazione di gara chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti:

12.1 in caso di superamento del valore di € 9.000 per le visite mediche, il surplus verrà rimborsato all'Agenzia?

12.2 a quanto ammontano le spese di pubblicazione da rimborsare?

12.3 Con riferimento al disciplinare:

- pag 20 f) l'accesso ai luoghi è una verifica che viene effettuata in caso di appalto non di somministrazione lavoro, chiediamo di eliminare la verifica;



- punto 20.2.e) si segnala che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs 81/15 pertanto chiediamo di stralciare la richiesta di polizze in tal senso, vietata anche dalla Circolare Funzione Pubblica 9/2007;
- 12.4 Con riferimento alla specifica tecnica: si ricorda che la il certificato di idoneità fisica all'impiego, in effetti una volta richiesto per le assunzioni nella PA, è stato abolito dal D.L. n. 69/13, "...fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei ...". Permane l'obbligo inerente la visita preassuntiva da parte del medico competente, che è quello dell'utilizzatore ai sensi dell'art 22 c. 8 CCNL Agenzie per il lavoro.
- 12.5 Con riferimento al contratto chiediamo se prima di applicare le penali (art 5) verrà effettuato il contraddittorio e che le stesse non vengano decurtate dalle fatture costituenti il rimborso del costo lavoro sostenuto; chiediamo che venga stralciato l'art. 10 per i motivi su esposti.
- 12.6 Con riferimento alle condizioni generali: disciplinando le stesse i contratti d'appalto, chiediamo che non vengano applicate al servizio di somministrazione lavoro che non è un contratto d'appalto ma diverge da quest'ultimo e al quale deve essere applicata la normativa specifica di settore (D. Lgs. 81/15).

CHIARIMENTI

- 12.1 Come indicato nella documentazione di gara, l'importo rimborsabile, secondo le modalità previste al paragrafo 8 della Specifica Tecnica GE HR 00204, è fino alla concorrenza massima di Euro 9.000. Eventuali surplus verranno rimborsati con le modalità succitate.
- 12.2 Le spese relative alla pubblicazione del bando, a carico dell'aggiudicatario, ammontano approssimativamente ad Euro 3.100,00 (tremilacento).
- 12.3 Si veda chiarimento 3.5.
- 12.4 Si precisa che Sogin S.p.A. SpA non rientra tra le P.A. Si ribadisce quanto indicato nella Specifica Tecnica GE HR 00204.
- 12.5 Si conferma che verrà applicato il contraddittorio e che le penali non verranno decurtate dalle fatture costituenti il costo del lavoro.
- 12.6 Si conferma che le Condizioni generali dei Servizi saranno applicate per quanto applicabili alla disciplina della somministrazione.

13 QUESITO (Prot n. 11159 del 20/02/2017 PEC del 20/02/2017)

- 13.1 Con la presente chiediamo se fosse possibile partecipare alla presente gara per il tramite dell'avvalimento.

Nello specifico tale modulo partecipativo (che si vorrebbe comporre) vede la presenza della società X che ha un fatturato globale e specifico e ha inoltre concluso contratti di punta che superano notevolmente l'importo da Voi richiesto in sede di disciplinare con riferimento alla somministrazione di lavoro, ma non ha realizzato il fatturato globale, specifico e contratti di punta relativamente alla formazione.

Per tali ragioni si richiederebbe un avvalimento con una seconda società Y, controllata dalla società X.



Questa seconda società invece risponde alle caratteristiche di fatturato globale e specifico ha concluso contratti di punta per l'importo da Voi richiesto con riferimento al servizio di formazione.

Ragione per cui, si chiede se fosse possibile poter effettuare un avvalimento di questo tipo, avendo ogni singola società i requisiti di idoneità economica – finanziaria specificatamente settorializzati.

Invero, per come previsto da plurimi orientamenti della giustizia amministrativa, nello specifico il TAR Puglia, Ba, nella sentenza del 8.2.2010, n. 268, ha espressamente affermato: “le previsioni comunitarie in tema di avvalimento, che prescindono dalla natura giuridica dei legami tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata, e che nel caso di raggruppamenti consentono l'avvalimento sia interno che esterno al gruppo, inducono a ritenere che: a) impresa ausiliaria può essere anche una società facente parte del medesimo gruppo dell'impresa ausiliata, vuoi come controllante, vuoi come controllata; b) nel caso in cui un concorrente in gara sia un raggruppamento e una delle imprese del raggruppamento utilizzi l'avvalimento, impresa ausiliaria può anche essere la controllante o la controllata di altra impresa del medesimo raggruppamento. Infatti, in tal caso, più imprese dello stesso raggruppamento costituiscono un medesimo concorrente, e sono irrilevanti i rapporti interni di controllo riferiti al medesimo concorrente”; dunque, anche la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di controllo che l'ausiliaria deve rendere ai sensi dell'art. 49, co. 2 lett. e), va intesa “alla luce delle direttive comunitarie secondo cui l'avvalimento è ammesso a prescindere dalla natura dei legami tra impresa ausiliaria e ausiliata”, e quindi va resa solo nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara e non nei riguardi dell'ausiliata. La medesima pronuncia, anzi, estendendo l'applicabilità dell'avvalimento, afferma “persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un'a.t.i. deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all'avvalimento” (CdS, VI, 29.12.2010, n. 9577). A tal proposito, va segnalata anche una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che - interpretando, al contrario, la natura del raggruppamento non come soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti - ha, invece, escluso che esso sia obbligato ad avvalersi di una sola impresa, bensì “può soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di tante imprese ausiliarie quante sono le singole imprese che compongono il raggruppamento. Legittimamente pertanto la PA appaltante aggiudica la gara ad un r.t.i. che al fine di comprovare i requisiti richiesti, ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, giovandosi dei requisiti di due distinte imprese ausiliarie e, quindi, dell'avvalimento plurimo per singole categorie di qualificazioni SOA” (CdS, V, 8.2.2011, n. 857).

Per quanto attiene ai requisiti che possono essere dimostrati mediante avvalimento, la norma stabilisce che il concorrente può dimostrare “il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”. Al riguardo, la casistica va dalla dimostrazione del requisito del fatturato globale al capitale sociale minimo richiesto per l'esecuzione di un appalto, fino al possesso dei mezzi e delle risorse necessarie per comprovare le capacità tecniche dell'impresa avvalsa, nonché il possesso del requisito della pregressa esperienza quinquennale nel medesimo settore oggetto della gara.

La giurisprudenza in merito alla disciplina dei requisiti ricompresi nella facoltà di avvalimento, ha, tuttavia, rivelato una certa oscillazione interpretativa, che certo non ha contribuito a garantire agli operatori economici uniformità di trattamento e certezza della norma. In particolare, se parte della giurisprudenza è stata pressochè compatta nell'escludere l'avvalimento per il requisito della pregressa esperienza nel settore oggetto di appalto, dichiarando che “la specifica esperienza deve essere posseduta da tutte le imprese associate in a.t.i. e non solo dalla mandataria, e non può essere oggetto di cumulo con altre esperienze”, atteggiandosi a requisito integrante una condizione soggettiva del concorrente, in quanto tale del tutto disancorata dalle finalità sottese all'avvalimento (TAR

Campania, Na, I, 2.2.2011, n. 644), per quanto concerne, invece il requisito relativo al capitale sociale minimo, non può riscontrarsi la stessa unanimità di vedute. Emblematico, a tal proposito, è il conflitto interpretativo intervenuto tra il TAR Lazio, contratti pubblici e servizi pubblici locali Gazzetta Amministrativa -120- Numero 2 - 2011 Lt, 5.11.2010, n. 1865, che ha stabilito in primo grado: "la generale ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento a tutti gli appalti, trova un limite laddove, ai fini della partecipazione ad una gara, sia necessario il possesso di un requisito soggettivo personalissimo, come quello del capitale sociale minimo, preordinato a garantire all'amministrazione appaltante l'affidabilità dell'impresa" e quanto, invece, deciso dal Consiglio di Stato, V, con ord. n. 512 del 2.2.2011 - che ha sospeso in via cautelare l'efficacia della citata pronuncia del TAR Lazio - laddove, facendo leva sul carattere economico, finanziario e tecnico del requisito in parola, il Giudice ha affermato che "l'istituto dell'avvalimento è di applicazione generale (...) Appare legittima la clausola del bando di gara che, anche per il requisito speciale del possesso del capitale minimo necessario consente alle imprese partecipanti il ricorso all'istituto dell'avvalimento".

Ed invero è stato ritenuto (TAR Campania, Napoli, I, 6.12.2010, n. 26798) legittimo il provvedimento di esclusione adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, al fine di integrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando, era ricorso all'avvalimento di un'impresa ausiliaria che, a sua volta, aveva utilizzato i requisiti di un'altra impresa giuridicamente distinta ma alla stessa collegata da vincoli di gruppo societari, in quanto ciò avrebbe realizzato una fattispecie vietata di avvilimento "a cascata". Nella citata pronuncia si precisa che "Il collegamento societario, dunque, non si cumula con l'istituto dell'avvalimento, ma ne rappresenta un possibile fattore - genetico e giustificativo - atto a dimostrare, sul piano sostanziale, una comunanza di interessi fra i due soggetti interessati al prestito dei requisiti".

CHIARIMENTI

13.1 Si veda risposta al chiarimento 5.1.

14 QUESITO (Prot n. 1160 del 20/02/2017 PEC del 20/02/2017)

14.1 In caso di partecipazione in rti (non ancora costituito) si chiede:

- l'istanza di partecipazione (allegato A) deve essere a firma congiunta oppure ogni componente del costituendo RTI deve compilarne uno?
- il patto di integrità (allegato p1) deve essere a firma congiunta o ognuno deve compilare il proprio?

CHIARIMENTI

14.1 I modelli A e P1 devono essere compilati e sottoscritti separatamente da ogni componente del costituendo RTI.

15 QUESITO (Prot n. 11281 del 21/02/2017 PEC del 21/02/2017)

15.1 Relativamente al punto 13.4 in cui si richiede che è necessario un contratto di punta del servizio di formazione di importo non inferiore a 179.960, 00 euro al netto d'IVA, si chiede se per "contratto di punta" si intendano più contratti con lo STESSO CLIENTE, in quanto ricognitivi di un'unica operazione negoziale.

CHIARIMENTI

15.1 Si precisa che per contratto di punta si intende un unico contratto stipulato con lo stesso Cliente come precisato al punto 13.4 del disciplinare di gara.

16 QUESITO (Prot n. 11451 del 21/02/2017 PEC del 21/02/2017)

Con riferimento alla gara in oggetto vi chiediamo:

- 16.1 Se nel caso la Società partecipante abbia come Socio Unico (100% di azioni) una Società per Azioni, le dichiarazioni rese con il Modelli 2 e 3 debbano essere sottoscritte anche dai Sindaci supplenti di tale Società per Azioni.
- 16.2 Nel caso di una Società Ausiliaria il cui statuto NON prevede un soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, è sufficiente che la dichiarazione (a) a dimostrazione del requisito di cui ai paragrafi 13.2 e 13.3 del disciplinare sia resa da un revisore contabile esterno, regolarmente iscritto all'albo dei revisori ?

16.3 Relativamente al **Modello A1**:

8) che ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i. (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di

_____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di seguito indicati sub a.1, a.2, a.3 e a.4:

ovvero in alternativa

che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., giusto decreto del Tribunale di

_____ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti sotto indicati ai punti a.1, a.2, a.3 e a.4:

a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

a.4 ■ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Non è chiara l'alternativa del punto 8): qualora la società partecipante non si trovi in nessuna delle due condizioni, come dovrà compilare questo punto 8) ?

Inoltre che rapporto c'è tra la risposta da dare al punto 8) e le richieste sotto elencate ai punti a.2 - a.3 1) - a.3 2) - a.3. 3) - a.4 ?

CHIARIMENTI

16.1 Vedasi risposta al chiarimento 3.3.

16.2 Non è necessaria dichiarazione da parte di un revisore contabile a dimostrazione del requisito di cui ai paragrafi 13.2 e 13.3 del disciplinare in quanto, in tale fase, il possesso dei requisiti è da autodichiarare all'interno della Sezione C del Modello A1.

16.3 Se non si incorre in una delle ipotesi indicate al punto 8 non occorre compilare il punto o alternativamente è possibile barrare lo stesso. Le richieste sotto elencate ai punti a.2 - a.3 1) - a.3 2) - a.3. 3) - a.4 si riferiscono alle ipotesi in cui il Concorrente incorre nelle condizioni di cui al punto 8 del Mod.A1.

17 QUESITO (Prot n. 11640 del 22/02/2017 PEC del 21/02/2017)

La scrivente società manifesta il proprio interesse a partecipare alla gara d'appalto rubricata come in oggetto e a tal fine formula la seguente richiesta di chiarimenti:

17.1. In relazione alla possibilità di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresa, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti, si chiede conferma che in caso di raggruppamento di tipo verticale la prestazione principale eseguita dalla mandataria sia il servizio di somministrazione lavoro che richiede autorizzazione ministeriale e che per prestazione secondaria eseguita dalle mandanti si possa intendere ad esempio il servizio di formazione dei lavoratori (per il quale appunto non è richiesto il requisito dell'Autorizzazione ministeriale).

17.2 All'art. 13 del Disciplinare di Gara si evidenzia, in merito ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che "i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti [...] seguenti [...] 13.6 Autorizzazione del Ministero del Lavoro allo svolgimento dell'attività di somministrazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 276/03 e s.m.i. ai sensi degli artt. 4-5, in originale o copia conforme. 13.7 Iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs. 276/2003 presso il Ministero del Lavoro"
Si chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, tali requisiti possano essere posseduti solamente dalla mandataria capofila oppure anche dalle mandanti

che erogano un servizio diverso rispetto alla somministrazione di lavoro ed al reclutamento e selezione del personale (ad esempio dalle società che erogano esclusivamente il servizio di formazione dei lavoratori).

- 17.3 Riguardo al requisito del “possesso di un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, regolarmente effettuati negli ultimi tre esercizi approvati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, al netto IVA, e più precisamente non inferiore a: 3.126.835 EUR al netto IVA per il servizio di somministrazione del personale; 449.900 EUR al netto IVA per il servizio di formazione” (par. 13.3 Disciplinare) si chiede se esso per il servizio di somministrazione possa essere interamente posseduto dalla mandataria capofila, mentre quello relativo al servizio di formazione interamente da una società mandante che eroga il servizio di formazione dei lavoratori.
- 17.4 In merito all'elenco dei principali servizi, regolarmente effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, al netto IVA, (par. 13.4 Disciplinare) si chiede se il “requisito del contratto avente ad oggetto il servizio di formazione (c.d. "contratto di punta") di importo non inferiore a 179.960 EUR al netto d'IVA ovvero due contratti la cui somma non sia inferiore a 269.940 EUR” possa essere interamente posseduto da una società mandante che eroga il servizio di formazione dei lavoratori.
- 17.5 In relazione alle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio (art. 7 della Specifica Tecnica) viene precisato che “l'Operatore Economico, nell'erogazione di tutti i servizi richiesti dovrà utilizzare esclusivamente personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualificato e di comprovata esperienza nel settore delle Risorse Umane”. Si chiede se nell'attività di formazione sia possibile utilizzare docenti contrattualizzati diversamente rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- 17.6 Riguardo all'attività di assessment si chiede:
- il massimo di 15 unità (fase 2, par. 5.2 della Specifica Tecnica) presuppone due aule oppure una?
 - che tipo di certificazione si fa riferimento per quanto riguarda gli assessor al punto P2.5 dei Criteri di aggiudicazione?
 - si cita anche (allegato 4), oltre all'Assessment Center ed al Development Center, l'Individual Center. Di cosa si tratta più precisamente?
- 17.7 In merito all'offerta tecnica, si chiede:
- se nel numero totale delle pagine della relazione rientrino anche i curricula relativi ai punti P1, P2.1 e P3 dei Criteri di aggiudicazione oppure possano essere prodotti in allegato;
 - se possano essere ulteriori allegati al fine di meglio qualificare la propria offerta.

CHIARIMENTI

- 17.1 Si da risposta affermativa al quesito.
- 17.2 Si veda chiarimento 1.1.
- 17.3 Si veda chiarimento 1.1.
- 17.4 Si veda chiarimento 1.1.
- 17.5 Si veda chiarimento 7.1.
- 17.6 Le prove Assessment dovranno essere eseguite in una unica sala ad eccezion fatta di esigenze, preventivamente concordate, di concomitanza tra prove di gruppo e prove individuali in cui potrà essere richiesta una seconda sala. -Non essendo espressamente specificata è sufficiente che gli Assessor abbiano una qualsiasi certificazione che ne attesti le competenze in materia (in assenza di uno specifico attestato è richiesta un'esperienza di almeno 10 anni nel settore)



Trattasi di metodologie utilizzate per la valutazione delle competenze e del potenziale di sviluppo di una risorsa

17.7 I curricula sono da considerarsi come allegati alle relazioni, quindi non rientrano nel conteggio del numero di pagine.

La presentazione di allegati diversi da quelli richiesti nella documentazione di gara non verranno presi in considerazione ai fini del punteggio.

18 QUESITO (Prot n. 11940 del 23/02/2017 PEC del 23/02/2017)

In riferimento alla procedura di cui in oggetto siamo con la presente a chiedere i chiarimenti ai seguenti quesiti:

18.1 In riferimento al punto P1: Curricula Vitae presenti nel database dell'operatore economico" è specificato che saranno assegnati otto punti se sarà inserito un numero di curricula maggiore a 11. Tale numero si deve intendere come numero complessivo di curricula o come numero specifico per singola specializzazione; ad esempio: 11 CV ingegneri nucleari più 11 CV ingegneri energetici?

18.2 In riferimento al punto "P5: Piano Operativo erogazione formazione personale diretto Sogin" dei criteri di aggiudicazione, dovranno essere inseriti anche i Curricula dei formatori impiegati per la suddetta formazione?

18.3 Confermate che il moltiplicatore offerto sarà applicato al costo del lavoro sostenuto dall'APL aggiudicataria?

CHIARIMENTI

18.1 E' da intendersi come numero complessivo e non come numero specifico per la singola specializzazione.

18.2 Per questa relazione non è stato richiesto l'inserimento dei CV dei formatori, ne consegue che l'operatore economico può anche inserirli nella relazione purché questa non superi le 20 pagine specificate (le pagine dei CV concorreranno nel computo delle pagine totali).

18.3 Si conferma che il moltiplicatore offerto sarà applicato al costo del lavoro sostenuto e si precisa che, come dal capito 6 del documento GE HR 00204, il calcolo di tutti gli istituti contrattuali è come definito dal CCNL vigente per il settore elettrico e/o da accordi di secondo livello e che la marginalità dell'appaltatore è data dalla moltiplicazione tra i vari istituti e il moltiplicatore offerto.

19 QUESITO (Prot n. 12005 del 23/02/2017 PEC del 23/02/2017)

19.1 Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se i documenti di cui a pg. 24 del Disciplinare: "*documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui ai paragrafi 13.2 e 13.313.4*" debbano essere prodotti e inseriti nella Busta A in questa fase della procedura di gara o la loro presentazione sarà richiesta successivamente.

CHIARIMENTI

19.1 Si veda risposta al chiarimento 3.6.

20 QUESITO (Prot n. 12096 del 23/02/2017 PEC del 23/02/2017)

20.1 Con riferimento alla gara in oggetto, facciamo presente che le richieste 16.12 Autorizzazione e 16.13 Iscrizione sono contenute in uno stesso documento (copia dell' Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Chiediamo dunque conferma che le suddette Dichiarazioni possano essere ridotte soltanto ad una.

CHIARIMENTI

20.1 Si da risposta affermativa al quesito

21 QUESITO (Prot n. 12131 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

La scrivente Agenzia per il Lavoro, al fine della partecipazione alla gara in oggetto chiede sulla base dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro che prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, di conoscere:

- 21.1 il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- 21.2 l'inquadramento di tali lavoratori;
- 21.3 la tipologia contrattuale di tali lavoratori, se a tempo determinato o indeterminato;
- 21.4 In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);

CHIARIMENTI

- 21.1 Il personale attivo con contratto di somministrazione è pari a 47 unità.
- 21.2 Di seguito l'attuale inquadramento dei lavoratori:

- n. **43 IMPIEGATI** così inquadrati:
 - n.1 impiegato con livello retributivo AS
 - n.1 impiegato con livello retributivo A1S
 - n.5 impiegato con livello retributivo A1
 - n.18 impiegato con livello retributivo BSS
 - n.12 impiegato con livello retributivo BS
 - n.1 impiegato con livello retributivo B1S
 - n.3 impiegato con livello retributivo B2S
 - n.2 impiegato con livello retributivo B2

- n. **4 OPERAI**, così inquadrati:
 - n.4 operai con livello retributivo B2

- 21.3 Tutto il personale somministrato interessato ha un contratto a tempo determinato
- 21.4 Si veda chiarimento 21.3.



22 QUESITO (Prot n. 12130 del 24/02/2017 PEC del 23/02/2017)

In riferimento al bando in oggetto, siamo con la presente ad inviare i seguenti quesiti:

22.1 Si chiede conferma che, in riferimento alla dichiarazione di cui al punto 16.2 riportata alle pagg.18 e ss. del disciplinare di gara, in particolare quanto richiesto alle lettere f) e h), trattasi di refuso e pertanto tali specifiche dichiarazioni non devono essere rese.

La dichiarazione di cui alla lettera f) ("attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e della viabilità di accesso; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, della mano d'opera da impiegare nelle attività, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi") risulta inconferente con il servizio richiesto; la dichiarazione di cui alla lettera h) ("attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività") in quanto in considerazione del disposto dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/2015 (computo nell'organico dell'utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell'applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) gli oneri in materia di salute e sicurezza sono in capo alla Stazione Appaltante.

CHIARIMENTI

22.1 Si veda chiarimento 3.5.

23 QUESITO (Prot n. 12218 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

23.1 con riferimento alla dichiarazione di cui al p. 16.14 del disciplinare di gara, chiediamo conferma che l'operatore economico debba solo dichiarare l'impegno al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio, senza però effettuare ulteriori specifiche che consisterebbero in un'anticipazione dei contenuti del progetto tecnico.

Chiediamo pertanto che la dichiarazione sia resa ricalcando il dettato del disciplinare senza aggiungere elementi soggettivi (esempio le tempistiche per la presentazione della short list).

CHIARIMENTI

23.1 Si conferma che la Dichiarazione di impegno del Legale Rappresentante al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio dovrà far riferimento agli strumenti ed ai metodi utilizzati per il reclutamento delle risorse, al numero di collaboratori che saranno coinvolti e al tempo massimo intercorrente (massimo 30 giorni solari) tra la definizione del job profile da parte di Sogin e la presentazione della short list (almeno 5 candidature) sulla singola posizione.



24 QUESITO (Prot n. 12220 - 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

24.1 Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se le Relazioni tecniche possono essere supportate da Allegati quali ad Es: P2.1 - Curricula del "team di lavoro" e che questi non vengano conteggiate nel numero totale di pagine.

CHIARIMENTI

24.1 Si vedano chiarimenti 3.9 e 17.7.

25 QUESITO (Prot n. 12289 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

25.1 Con riferimento alla dichiarazione di cui al p. 16.14 del disciplinare di gara, chiediamo conferma che l'operatore economico debba solo dichiarare l'impegno al rispetto di un programma di massima per l'effettuazione del servizio, senza però effettuare ulteriori specifiche che consisterebbero in un'anticipazione dei contenuti del progetto tecnico.

Chiediamo pertanto che la dichiarazione sia resa ricalcando il dettato del disciplinare senza aggiungere elementi soggettivi (esempio le tempistiche per la presentazione della short list).

CHIARIMENTI

25.1 Si veda chiarimento 23.1.

26 QUESITO (Prot n. 12506 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

In merito alla procedura indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla formulazione della nostra migliore offerta, si formulano le seguenti richieste di chiarimento.

26.1 Sulle Condizioni Generali degli Appalti di Servizi GE GG 00151_02

L'art. 6 dello Schema di Contratto prevede l'applicazione dei seguenti documenti al fine di disciplinare il rapporto contrattuale tra Sogin e l'Aggiudicatario della procedura:

- a) Presente contratto d'ordine
- b) Condizioni Generali degli Appalti di Servizi Elaborato GE GG 00151 Rev. 02 del 26/09/2016
- c) Protocollo di Legalità ...
- d) Computo Metrico Elaborato GE VM 00211 REv. 00 del 20.10.2016
- e) Specifica Tecnica Elaborato GE HR 00204 REv. 00 del 20.10.2016

Nulla quaestio in merito ai documenti sub lettere a), c), d) ed e) in quanto predisposti appositamente per il servizio oggetto di gara (ovvero, somministrazione di lavoro quale prestazione, di fatto, principale).

Per quanto concerne, invece, le Condizioni Generali degli Appalti di Servizi (di seguito anche solo, Condizioni Generali) si rappresenta quanto segue: Tali Condizioni Generali pare che siano state predisposte per disciplinare il solo istituto dell'Appalto senza tenere in considerazione le peculiarità della Somministrazione; a riprova:

l'art. 3.3.5 recita "nel caso in cui l'Appaltatore intenda avvalersi di lavoratori somministrati è obbligato a..." lasciando così intendere il ricorso alla Somministrazione di lavoro quale istituto eventuale e, comunque, residuale.

Sussiste tuttavia una sostanziale differenza tra Appalto e Somministrazione:

APPALTO

Con il contratto di appalto di servizi un'impresa (committente) incarica un'altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria

organizzazione di mezzi (art. 29 D. Lgs. 276/03). I lavoratori impiegati nell'appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell'impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l'illegittimità dell'appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

In caso d'appalto, l'impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.

SOMMINISTRAZIONE

Con il contratto di somministrazione l'Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all'interno dei suoi locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall'utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza). Più analiticamente:

- i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore (art. 30, comma 1 del D. Lgs. 81/2015);
- il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3, D. Lgs. 81/2015);
- l'Utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, comma 4, del D. Lgs. 81/2015);

Per questi motivi, il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro ed Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d'appalto.

Da tale circostanza deriva l'oggettiva impossibilità per l'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria della procedura di gara indicata in oggetto – qualunque essa sia – di accettare incondizionatamente, stante il disposto normativo inderogabile, tutte le clausole presenti nelle predette Condizioni Generali.

Al riguardo, si chiede quindi cortesemente di valutare l'inserimento nella Schema di Contratto di una clausola dal seguente tenore:

“Le parti espressamente convengono che, relativamente ai contratti di somministrazione di lavoro a termine che verranno stipulati tra l'Esecutore/Impresa e SOGIN, le Condizioni Generali degli Appalti di Servizi Elaborato GE GG 00151 Rev. 02 del 26/09/2016 e/o ogni altro eventuale documento allegato o connesso a quest'ultimo, si applicano esclusivamente per quanto compatibili rispetto alla disciplina normativa della somministrazione lavoro ex artt. da 30 a 40 del D.Lgs. n. 81/2015 e D.Lgs. n. 81/2008”.

26.2 Sulla partecipazione in RTI.

Si prende atto che l'art. 2.1.2 del Disciplinare consente la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva.

In caso di RTI verticale, in merito al Fatturato specifico, ai cc.dd. Contratti di punta, all'Autorizzazione ministeriale e all'Iscrizione Albo Agenzie, previsti rispettivamente dagli artt. 13.3, 13.4, 13.6 e 13.7 del Disciplinare, si chiede cortese conferma che, ai sensi dell'art. 13.17 del Disciplinare tali requisiti debbano essere posseduti solo dal componente del RTI che svolgerà le relative prestazioni contrattuali.

26.3 Sui Modelli 2 e 3 relativi alle cc.dd. verifiche antimafia.

In primo luogo, si chiede se tali Modelli debbano essere prodotti necessariamente in sede di gara oppure se possono essere prodotti solo dall'aggiudicatario della procedura all'esito della stessa.

Solo nel caso in cui debbano essere prodotti già in sede di gara, si chiede cortese conferma sulla possibilità di produrre la c.d. Dichiarazione Cumulativa cioè una sola dichiarazione redatta e sottoscritta dal solo Legale Rappresentante in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti titolari di cariche sociali indicati nell'art. 80, comma 3, D.Lgs. n.

50/2016, indicando espressamente i dati anagrafici e i familiari conviventi di tutti tali soggetti.

Solo in caso negativo, si chiede cortese conferma che sussista la possibilità di produrre il Modello 3 previsto dall'art. 16.6.4 del Disciplinare debitamente sottoscritto da tutti i soggetti tenuti a rendere al dichiarazione con data settembre 2016 unitamente ad una dichiarazione del Legale Rappresentante con data attuale mediante la quale si conferma che tutti i dati dichiarati dai singoli soggetti nel settembre 2016 non abbiano subito variazioni.

26.4 Sulle sottoscrizioni relative al Team di lavoro e ai candidati.

Si chiede cortese conferma che sia l'autocertificazione dei componenti del Team di lavoro relativa al proprio titolo di studio posseduta prevista all'art. 17.1.1. del Disciplinare di gara, sia la dichiarazione dei candidati attestante la veridicità dei dati contenuti nel proprio CV prevista dall'art. 3.P1 del Documento Criteri di Aggiudicazione, possano essere prodotte anche in copia (e, quindi, non con firma originale) purché corredata dalla relativa copia del documento di identità.

Per entrambe le richieste, si potrebbe altresì produrre, oltre alla copia delle autodichiarazioni sopra indicate, una dichiarazione in originale da parte del solo Legale Rappresentante attestante la corrispondenza al vero dei contenuti delle predette autodichiarazioni che si forniscono in copia.

26.5 Sulla Formazione prevista dall'art. 5.3 della Specifica Tecnica.

Si chiede cortesemente di specificare per la Formazione linguistica e per quella informatica quante sessioni individuali sono previste e quante di aula, quanto meno in termini percentuali ed indicativi, quindi non vincolanti.

26.6 Sulla valutazione del potenziale.

Si chiede cortesemente:

26.6.1 Cosa si intende per certificazione per gli Assessor (cfr. Documento Criteri di aggiudicazione - art. 3.P2.5 "Presenza di Assessor certificati per le attività di valutazione del potenziale (max 3 punti)" ?

26.6.2 Quale è il peso, anche indicativo, di incidenza del fabbisogno di Assessment Center e di Assessment individuali ?

26.6.3 Quale tipologia di profili si deve ipotizzare per la valutazione del potenziale per il personale non dirigente?

CHIARIMENTI

26.1 Si veda risposta al chiarimento 12.6.

26.2 Si veda risposta al chiarimento 1.1.

26.3 Si veda risposta al chiarimento 1.3.

26.4 Si da risposta affermativa al quesito.

26.5 Sia per la formazione linguistica che per la formazione informatica le sessioni individuali sono da ritenersi solamente per i livelli manageriali quindi per una percentuale approssimativamente del 30 % di formazione individuale e 70 % formazione in aula.

26.6.1 Non essendo espressamente specificata è sufficiente che gli Assessor abbiano una qualsiasi certificazione che ne attesti le competenze in materia (in assenza di uno specifico attestato è richiesta un'esperienza di almeno 10 anni nel settore).

26.6.2 Per la maggior parte dei casi verranno svolti Assessment di gruppo quindi l'incidenza degli Assessment center è indicativamente del 90 % e del 10 % circa di Assessment individuali.

26.6.3 Ad oggi non è stato definito il target della popolazione da coinvolgere.



27 QUESITO (Prot n. 12485 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

La scrivente società, nel ribadire il proprio interesse a partecipare alla gara d'appalto rubricata come in oggetto, formula la seguente ulteriore richiesta di chiarimento:

In relazione all'attività di assessment si chiede:

27.1 Numero delle persone che saranno oggetto della valutazione.

27.2 Come tale numero sia suddiviso per seniority (quadri, figure manageriali non quadri, figure che non coordinano risorse).

CHIARIMENTI

27.1. Come indicato nel Computo Metrico Elaborato GE VM 00211 Rev. 00 del 28.09.2016 alla voce "valutazione del potenziale" le risorse che saranno valutate corrispondono a n. 137.

27.2 Ad oggi non è possibile pianificare le figure professionali coinvolte nell'attività.

28 QUESITO (Prot n.12509 del 24/02/2017 PEC del 24/02/2017)

In riferimento alla gara in oggetto chiediamo:

28.1 Nella specifica tecnica, alla pagina 5 si fa menzione a "altre sedi operative aziendali in Italia o all'estero". E' possibile avere visibilità su quali siano le sedi estere?

28.2 In relazione ad Assessment Center, Individual Center e Development Center, è possibile sapere chi sono i destinatari delle attività (operai, impegnati, quadri) sia per il personale fornito che per il personale in forza a Sogin? Quanti AC si prevedono di gruppo e quanti individuali?

28.3 all'art. 3 dello schema contratto "Tali somme verranno riconosciute in ragione dei lavoratori effettivamente somministrati, applicando il moltiplicatore offerto dall'impresa alla retribuzione prevista dal CCNL Elettrico in ragione del livello di inquadramento e del periodo di impiego, comprensivo di ogni previsione di legge". Confermate si tratti di refuso in quanto il moltiplicatore come indicato all'art 6 della SPECIFICA TECNICA deve essere applicato al costo del lavoro?

28.4 In relazione alla richiesta di cui all'art 17.1.1 (pag. 25) del disciplinare di gara all'interno della quale chiedete:

"Esperienze su commesse/ricerche affini (con dettaglio delle attività svolte, nome del cliente, referente aziendale e importo del contratto) segnaliamo che le informazioni di dettaglio richieste dovrebbero essere oggetto, altresì, di autorizzazione dei committenti. Chiediamo pertanto di stralciare la richiesta o di rivederne i contenuti

28.5 File criteri di aggiudicazione

Elementi di valutazione tecnica pto p1 pag 3 in calce alla pagina scrivete che il numero totale delle pagine per la sezione non potrà essere superiore a 5. Confermate dunque che i cv da voi richiesti al punto P1 non rientrano nel computo delle pagine ma devono essere allegati a parte?

CHIARIMENTI

28.1 Le altre sedi operative di Sogin, collocate all' estero si trovano in Russia (Mosca) e Slovacchia (Bratislava)

28.2 Non è stato definito il target della popolazione da coinvolgere. Anche se non è possibile definire il numero di Assessment center previsti si specifica che per la maggior parte dei casi verranno svolti Assessment di gruppo quindi l'incidenza degli Assessment center è indicativamente del 90 % e del 10 % circa di Assessment individuali

28.3 Si conferma che il moltiplicatore offerto sarà applicato al costo del lavoro sostenuto e si precisa che, come dal capito 6 del documento GE HR 00204, il calcolo di tutti gli istituti contrattuali è come definito dal CCNL vigente per il settore elettrico e/o da accordi di secondo livello e che la marginalità dell'appaltatore è data dalla moltiplicazione tra i vari istituti e il moltiplicatore offerto.

28.4 Come specificato al punto 17.1.1 del disciplinare di gara, in relazione alle "Esperienze su commesse/ricerche affini con dettaglio delle attività svolte, nome del cliente, referente aziendale e importo del contratto, è' possibile produrre, in tale fase, un'autodichiarazione contenente le informazioni richieste.

28.5 Si veda chiarimento 3.9.



IL DIRETTORE
Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi

